REGOLAMENTO (CEE) N. 1175/75 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 2824/72 per quanto riguarda il finanziamento di talune misure da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a causa delle difficoltà tecniche riscontrate, la Commissione non ha potuto presentare al Consiglio una proposta relativa alla fissazione di norme generali per il finanziamento delle misure d'intervento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2824/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2683/74 (4); che occorre quindi rinviare di un anno il termine previsto da tale articolo;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72 sono elencate le misure rispondenti alla nozione di interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70; che, dopo l'ultima modifica di tale allegato, sono state adottate alcune misure che, sul piano del finanziamento della politica agricola comune, sono da considerarsi interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli; che occorre pertanto modificare detto allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2824/72, la data del 1° agosto 1974 è sostituita da quella del 1° agosto 1975 e la data del 1° gennaio 1975 da quella del 1° gennaio 1976.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2824/72 è modificato come segue:

1. nella sezione IV, « Settore dello zucchero », sono aggiunti i punti seguenti:

« 6. Le sovvenzioni previste dall'articolo 1 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 2931/74 e del regolamento (CEE) n. 2932/74.

7. Le misure previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 175/75. »;

2. nella sezione V, « Settore delle carni bovine », sono aggiunti i punti seguenti:

« 3. Gli aiuti che consentano l'acquisto di carni bovine a prezzo ridotto previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1856/74.

4. I premi per l'immissione ordinata in commercio e per il mantenimento del patrimonio bovino previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1967/74 e dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2502/74.

5. Le spese per le campagne pubblicitarie d'informazione previste dall'articolo 1 rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1857/74 e del regolamento (CEE) n. 2930/74.

6. I premi a favore dei produttori di bovini previsti dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 464/75. »

3. nella sezione VIII, « Settore vitivinicolo », è aggiunto il punto seguente:

« 6. L'aiuto alla distillazione previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2981/74. »;

4. la sezione XVI, « Disposizioni riguardanti più settori », diventa sezione XVII;

5. è inserita la sezione seguente:

« XVI. Settore della soia:

1. L'aiuto alla produzione previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/74. ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 1974.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M.A. CLINTON